

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli Uffici Statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 3, comma 1, laddove è previsto che il personale militare e delle Forze di polizia rimanga disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale richiama, ai soli

fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui l'articolo 651-*bis*, comma 1, lettera c), e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione, nonché l'articolo 2196-*ter* ;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
- VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale militare;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
- VISTO** l'articolo 643, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal codice stesso;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 1 settembre 2017 recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» emanato ai sensi dell'articolo 647 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017 n.205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
- RAVVISATA** la necessità di indire, per il 2018, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento

di 33 (trentatré) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, tratti dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma;

VISTA la nota M_D SSMD REG2018 0023183 del 14 febbraio 2018, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta" all'emanazione del predetto bando di concorso, tenuto conto che l'entità dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nei documenti di programmazione e trova adeguata copertura finanziaria;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 -registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 -registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2016 al n. 2028- e in data 31 luglio 2017 -registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688- relativi alla sua conferma nell'incarico;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 (trentatré) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, tratti dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente non appartenenti al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 2196-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui:
 - a) 1 (uno) è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - b) 1 (uno) è riservato ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei possono essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 13 del presente decreto.
3. I posti a concorso di cui al comma 1 eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti, con determinazione dirigenziale, in aumento a quelli destinati alle altre categorie di cui all'art. 651 bis, comma 1 lett.b) del Codice dell'Ordinamento Militare.
4. L'Amministrazione ha la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

5. La Direzione generale per il personale militare ha facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso viene data notizia mediante avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it, definendone le modalità. Il citato avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Se l'Amministrazione esercita la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma 4, non è dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possono partecipare i militari dell'Arma dei carabinieri ivi specificati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti nell'Arma dei carabinieri;
 - b) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti;
 - c) non aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età: non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - d) essere in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-14 "*Scienze dei servizi giuridici*" ad indirizzo giuridico: per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che interviene fino al conseguimento della nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza al centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, mediante comunicazione all'indirizzo di p.e.c. cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it e al Comando/Ente d'appartenenza;
 - f) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento negli ultimi cinque anni di servizio e non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
 - g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) avere tenuto condotta incensurabile;
 - i) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio e sanzioni disciplinari di corpo più gravi della consegna nell'ultimo biennio, antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - l) essere in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato. I concorrenti giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto saranno esclusi dal concorso;
 - m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito viene verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici.
2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di

presentazione delle domande e devono essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera c), sino alla data di nomina a sottotenente.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area_concorsi), entro il medesimo termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, seguendo le istruzioni per la compilazione che sono fornite dal sistema automatizzato. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il concorrente deve scegliere la modalità di identificazione, tra quelle prospettate dal sistema automatizzato, di seguito elencate:
 - a) casella di posta elettronica certificata standard (PEC) intestata al concorrente o e-mail istituzionale personale;
 - b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di questi tipi di smart card deve:
 - compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE/CNS e del pin a essa associato;
 - c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
 - compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF e sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente);
 - eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area_concorsi).

Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione delle domande on-line per la partecipazione al concorso.

3. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo email indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al comma 1, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione può essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'articolo 7 del presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,

nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'eventuale possesso di titoli di riserva e/o preferenza e dei titoli di merito.

6. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d), che desiderano sostenere le prove scritte (di cui al successivo art. 7) in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.
7. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:
 - a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca della nomina a Sottotenente in servizio permanente dell'interessato.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genera una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda *on-line* e la invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. La ricevuta deve essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.

Fermo restando che la domanda presentata *on-line* non può essere modificata una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento può chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, recano vizi sanabili. . Altresì, i concorrenti possono sostituire l'intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. Una volta scaduto detto termine, possono inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: cnsrconcaff@pec.carabinieri.it (solo PEC). A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per quelli inviati con PEC, deve comunque essere allegata copia in formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente.
9. I concorrenti identificati mediante casella di posta elettronica certificata standard (PEC) riceveranno le comunicazioni relative al concorso esclusivamente alla predetta casella. I concorrenti identificati mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale/elettronica qualificata devono indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC).

Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
10. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non sono prese in considerazione e il candidato non viene ammesso alla procedura concorsuale.
11. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti la copia della domanda di partecipazione al concorso devono procedere - solo nei confronti di coloro che superano la prova di preselezione di cui all'articolo 6 del presente decreto o, se la preselezione non viene effettuata, che si presentano alle prove scritte - all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:

- a) libretto personale,
- b) foglio matricolare,
- c) attestazione e dichiarazione di completezza.

Una copia della medesima documentazione deve essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, se la preselezione non viene effettuata, mediante l'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento).

Art. 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova di preselezione (eventuale);
 - b) due prove scritte (una di cultura generale e una tecnico-professionale);
 - c) la valutazione dei titoli di merito;
 - d) le prove di efficienza fisica;
 - e) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica;
 - f) gli accertamenti attitudinali;
 - g) una prova orale;
 - h) una prova facoltativa di lingua straniera.Ai medesimi accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi dai concorrenti nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali sono nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte e orali, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a), è composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) due o più ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte;
 - d) un docente o esperto di lingua tedesca, membro aggiunto per le prove scritte (per la valutazione degli elaborati in lingua tedesca);
 - e) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
 - f) un docente o esperto, che può essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua straniera;
 - g) un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), è composta da:

- a) un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolge anche le funzioni di segretario.

La commissione può avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.

4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera c), è composta da:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presidente;
 - b) due ufficiali medici, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolge anche le funzioni di segretario.

La commissione si avvale del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d), è composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro;
 - c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro.

La commissione può avvalersi del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 6

Prova di preselezione (eventuale)

1. I concorrenti sono sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con le modalità indicate nel paragrafo 1 dell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a partire dall' _____, con inizio non prima delle 10.00, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:

- "Ottaviano-San Pietro" della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32;
- "Stazione Tor di Quinto" della linea ferroviaria Roma - Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata "Flaminio" della Metropolitana - linea A.

I candidati devono presentarsi dalle 08.30 alle 09.45, fermo restando che:

- a) in ogni caso, a partire dalle 09.45, non è più consentito l'accesso all'interno della caserma "Salvo d'Acquisto" (civico 153), struttura in cui è previsto lo svolgimento della prova;
- b) i candidati non possono introdurre nell'aula di esame borse, borselli, bagagli e pubblicazioni.

Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento della medesima prova saranno rese note, a partire dal 4 aprile 2018, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti. Sarà possibile averne notizia chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2,

00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalità viene data notizia del mancato svolgimento della prova se, in base al numero dei concorrenti, non è ritenuto opportuno effettuarla.

2. I concorrenti che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia, della ricevuta attestante la presentazione della domanda *on-line* e di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risultano assenti al momento dell'inizio della prova sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La prova si svolge con le modalità fissate nel provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro della Difesa 1 settembre 2017, citato in premessa, e, in quanto applicabili, nell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5, e nell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Il provvedimento viene reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti.
4. Se la prova preliminare viene effettuata contemporaneamente in più sedi, per quelle in cui non è presente la commissione sono nominati, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o autorità da lui delegata, appositi comitati di vigilanza. Al termine della correzione della prova di preselezione viene formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I concorrenti classificatisi nei primi 1000 (mille) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 1000° posto sono ammessi alle successive prove.
5. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte sono resi noti a partire dal pomeriggio della stessa giornata di svolgimento della prova, nel sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti. Sarà possibile averne notizia chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione dell'esito definitivo della prova di preselezione, può prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del modulo risposta test.

Art. 7

Prove scritte

1. I candidati che hanno notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, ovvero i concorrenti ai quali non è comunicata l'esclusione dal concorso, se la prova di preselezione non ha avuto luogo, devono sostenere:
 - a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore;
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore.I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 dell'Allegato A al presente decreto. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, possono chiedere di effettuare le stesse in lingua tedesca.

2. Le prove scritte hanno luogo presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, raggiungibile con le modalità indicate all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, indicativamente il 3 e 4 maggio 2018, con inizio non prima delle 09.30.

Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento della medesima prova saranno rese note, a partire dal 20 aprile 2018, mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti.

3. I concorrenti devono presentarsi nella sede di svolgimento delle prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 08.15 alle 09.15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo conto che:

- a) prima delle 08.15 non è possibile accedere all'interno della caserma "Salvo d'Acquisto" (civico 153), struttura in cui è previsto lo svolgimento delle due prove;
- b) in ogni caso, a partire dalle 09.15, non è più consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
- c) i candidati non possono introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie;
- d) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto i concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove sono esclusi dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per lo svolgimento delle prove scritte, sono osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Durante lo svolgimento delle prove è consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.

4. Le prove scritte si intendono superate se i concorrenti riportano in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
5. L'esito delle prove scritte, nonché il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto è reso noto, a partire dal 11 giugno 2018, attraverso il sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti. Se ne potrà avere notizia chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.

Art. 8

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuta, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risultano idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procede a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.

Il riconoscimento di questi ultimi deve comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valuta i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dichiarati nella domanda stessa ovvero risultano dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, eccetto quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono fornite le necessarie informazioni, non costituiscono oggetto di valutazione.

2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati al comma 3, del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti possono produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La medesima documentazione deve essere prodotta con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. La documentazione matricolare e caratteristica dei concorrenti viene acquisita con le modalità indicate nell'articolo 3, comma 11 del presente decreto.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La commissione comunica al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi dei concorrenti dalla cui documentazione caratteristica, è rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto. Il medesimo personale viene escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'articolo 7 del presente decreto, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte è reso noto prima dello svolgimento della prova orale di cui all'articolo 12, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del presente decreto.

Art. 9

Prove di efficienza fisica

1. Sono ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che superano entrambe le prove scritte di cui all'articolo 7. Le medesime prove, che prevedono l'espletamento di esercizi obbligatori e facoltativi, avranno luogo a partire dal 25 giugno 2018.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenta nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica è considerato rinunciario e, quindi, escluso dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non sono previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del comando di appartenenza e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati devono far pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo *e-mail* (all'indirizzo cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che può essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avviene esclusivamente a mezzo *e-mail* (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica sono svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanate in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro della Difesa 1 settembre 2017 citato in premessa. Le medesime norme tecniche sono rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti.
4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati devono presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti di un documento d'identità in corso di validità (oltre all'originale deve essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti

alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme deve essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale certificato comporta l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nell'articolo 10, comma 7, del presente decreto.

5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché quelle di valutazione dell'idoneità e di attribuzione dei punteggi incrementali, nonché le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli esercizi.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determina il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi, di contro, non determinerà l'esclusione dal concorso.
7. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, e di quelli facoltativi eventualmente sostenuti, determinerà giudizio di idoneità, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità di seguito indicate, fino a un massimo di punti 1,5. L'esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comunicato agli interessati.

Art. 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare" di cui all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014.
L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici verrà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non sono previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non sono in possesso, alla data prevista per i medesimi accertamenti, dei certificati e referti di cui al successivo comma 3, lettere a), b), c) e d), primo alinea, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it)

oppure a mezzo telegramma) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che può essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avviene esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al successivo comma 3, lettere a), b), c) e d), primo alinea, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determina l'impossibilità per la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.

3. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti stessi, salvo diversa indicazione:
 - a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato deve avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
 - d) per i concorrenti di sesso femminile:
 - ecografia pelvica con relativo referto;
 - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non può in alcun caso procedere agli accertamenti previsti e deve astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
 - e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
 - f) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psicofisici.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso, fatta eccezione per l'esame radiografico del torace.

4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologia con ECG;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita odontoiatrica;
 - d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - e) visita psichiatrica;

- f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine. In caso di positività, dispone l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- g) analisi del sangue concernenti:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
- h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
- i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, dichiarazione di consenso informato conforme al modello di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

5. Gli accertamenti psicofisici verificheranno per i concorrenti l'assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare.
6. Sono giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti in servizio permanente nei cui confronti viene accertata la presenza di malattie invalidanti in atto.
7. Le concorrenti che si troveranno in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, ai sensi dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, saranno nuovamente convocate presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al comma 4, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. Le citate concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdurerà, la concorrente, con provvedimento motivato, verrà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
8. La commissione comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi definitivi e non suscettibili di riesame:
 - a) idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, con attribuzione del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; 2 per tutti gli altri coefficienti, a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,

limitatamente alla carenza dell'enzima G6PD, al cui coefficiente sarà aggiunta la dicitura "G6PD non definito";

- b) inidoneo, con l'indicazione del motivo, quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
9. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati:
- a) affetti da imperfezioni e infermità che comportano, per delineare il profilo sanitario, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti;
 - b) positivi al controllo per l'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile;
 - c) affetti da tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, sono sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio è comunicato agli interessati.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 10 del presente decreto, i concorrenti giudicati idonei sono sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del presente decreto agli accertamenti attitudinali, articolati su due distinte fasi:
 - a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
 - ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
 - ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una "relazione psicologica" e in una "scheda di valutazione attitudinale";
 - b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), e comma 5 del presente decreto e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le decisioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilità.

Gli accertamenti attitudinali sono svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro della Difesa 1 settembre 2017, che sono rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, è considerato

rinunciataro e quindi escluso dal concorso, salvo quanto previsto nell'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprime, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità, che viene comunicato ai concorrenti per iscritto. Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non sono ammessi alle successive fasi del concorso.

3. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e attitudinali, devono attenersi alle disposizioni disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, devono indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.

Art. 12

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la prova orale, a partire dall'11 luglio 2018, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell'allegato A al presente decreto. La sede e i giorni di convocazione sono resi noti, nel rispetto dei termini di legge, mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti.
2. La prova orale si intende superata se il concorrente riporta una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nel precedente articolo 10, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera consistente in una prova scritta e orale in non più di una lingua scelta tra quelle indicate nell'allegato F [i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) - non possono scegliere come prova facoltativa la lingua tedesca]. La medesima prova si svolge con le modalità indicate nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere più detta prova devono rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
5. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale sono resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati, a partire dal 9 luglio 2018, nel sito internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186- 00143 Roma, tel. 06517051012, n. 186 - 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

Art. 13

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso viene formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando:
 - a) i voti riportati nelle due prove scritte;
 - b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica;
 - c) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
 - d) il voto riportato nella prova orale;
 - e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si tiene conto delle riserve di posti indicate nell'articolo 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari possono essere devoluti a

favore delle altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.

3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si tiene conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'articolo 73, comma 14 della legge n. 98 del 2013, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di preferenza è preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997.
4. Sono dichiarati vincitori, in assenza di sopravvenuti elementi impeditivi di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocano utile nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei è approvata con decreto dirigenziale pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Della pubblicazione è dato avviso nel sito www.carabinieri.it.

Art. 14

Nomina

1. I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso e ammessi alla frequenza del corso applicativo della durata di due anni di cui agli articoli 722 e 736 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo della durata di due anni.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola ufficiali dei Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori:
 - a) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti psicofisici precedentemente riconosciuti. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneità sanitaria precedentemente riconosciuta, è facoltà del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del test la visita medica di incorporamento è sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'articolo 1494 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Analogamente verrà rinviato al primo corso utile l'ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato articolo 1494 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, non può completare il corso applicativo;
 - b) dovranno produrre:
 - il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
 - un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
 - ai fini del successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.

I concorrenti devono esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario).

4. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianità relativa verrà rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.

5. I Sottotenenti che non supereranno uno dei due anni del corso applicativo previsto, saranno ammessi per una sola volta a ripeterlo e, se lo supereranno, saranno promossi con anzianità attribuita agli ufficiali che hanno superato il predetto corso. Coloro che supereranno il corso applicativo in ritardo per motivi di servizio o motivi di salute, saranno iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso regolarmente.
6. I Sottotenenti che non supereranno il corso applicativo rientreranno nella categoria di provenienza e il periodo di durata del corso verrà loro computato per intero ai fine dell'anzianità di servizio.
7. Il beneficiario della riserva destinata ai possessori dell'attestato di bilinguismo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà destinato alla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.

Art. 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Amministrazione della Difesa può richiedere agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, viene acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera attestante il possesso dei requisiti.

Art. 16

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare può escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non siano ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.

Art.17

Spese di viaggio.

1. Ai concorrenti spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, all'espletamento delle prove e accertamenti e al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto di rimborso delle spese sostenute e alle indennità spettanti, coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo alle prove e accertamenti o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 Roma, per le finalità di

gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del nuovo rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, agli enti previdenziali.

2. Il diritto di accesso ai dati, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, riconosciuti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 possono essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di competenza:
 - a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui all'articolo 3, comma 11 del presente decreto;
 - c) i presidenti delle commissioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, è pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. e nei siti istituzionali del Ministero della Difesa (www.difesa.it) e dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it).

Generale di Corpo d'Armata
Paolo GEROMETTA

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

1. PROVA DI PRESELEZIONE

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consiste nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa verterà su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, cittadinanza e costituzione italiana e scienze), di storia dell'Arma dei carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco.

Nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dello svolgimento della prova preliminare, sul sito www.carabinieri.it è resa disponibile la banca dati dalla quale sono tratti i quesiti, fatta eccezione per quelli di lingua straniera e i quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte.

La commissione, prima dell'inizio della prova, provvederà a far distribuire ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo risposta test e le norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, viene escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative al questionario somministrato.

Al termine della prova la commissione provvederà alla correzione automatizzata degli elaborati.

2. PROVE SCRITTE

1^ prova scritta

Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura generale.

2^ prova scritta.

Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie.

3. PROVA ORALE

Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, su argomenti tratti da cinque tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:

a) *Diritto penale:*

- 1^ Tesi: la sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure di prevenzione. Pene sostitutive, misure alternative alla detenzione.
- 2^ Tesi: la legge penale ed il sistema delle fonti del diritto penale. L'efficacia della legge penale nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone. Le immunità.

- 3[^] Tesi: il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l'antigiuridicità (cause di giustificazione), la colpevolezza, la punibilità (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la responsabilità oggettiva.
 - 4[^] Tesi: il reo, l'imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità a delinquere, i tipi d'autore (delinquente abituale, professionale e per tendenza).
 - 5[^] Tesi: le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di persone nel reato. La punibilità e le cause di estinzione del reato e della pena.
- b) *Procedura penale:*
- 1[^] Tesi: i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore.
 - 2[^] Tesi: gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullità degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova.
 - 3[^] Tesi: le misure precautelari: il fermo e l'arresto; le misure cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari.
 - 4[^] Tesi: le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di procedibilità; attività ad iniziativa della polizia giudiziaria; attività del pubblico ministero.
Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.
 - 5[^] Tesi: il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale.
- c) *Diritto di polizia e leggi speciali:*
- 1[^] Tesi: diritto di polizia: fonti, norme e sanzioni. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le principali leggi complementari. Autorità di P.S., Ufficiali ed Agenti di P.S.. Provvedimenti di polizia: ordini, ordinanze ed autorizzazioni, inviti a comparire innanzi all'Autorità di P.S., inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
 - 2[^] Tesi: Polizia di sicurezza: nozioni. L'identificazione delle persone ed il fermo di identificazione. Gli stranieri. Diritto di associazione: associazioni segrete o vietate dalla legge. Disciplina delle riunioni. Cerimonie, processioni ecclesiastiche e civili. Il contrasto ai fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
 - 3[^] Tesi: le armi: generalità e classificazione. Disciplina giuridica delle armi e delle munizioni. Attività di P.G. in materia di armi ed esplosivi. Persone pericolose: misure di prevenzione, tipologia e finalità. Il presupposto della pericolosità sociale. Legislazione in materia elettorale. Legislazione sulla stampa. Disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
- d) *Tecnica professionale:*
- 1[^] Tesi: deontologia dell'ufficiale dei carabinieri (principi generali, precetti del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri); premessa al regolamento generale dell'Arma dei carabinieri (libertà d'azione, iniziativa, azione del superiore, senso di responsabilità, armonia nella vita dei reparti); governo del personale (conoscenza del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza, ricompense, punizioni, azione di controllo); posizione istituzionale dell'Arma dei carabinieri (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dipendenze dell'Arma dei carabinieri); compiti dell'Arma dei carabinieri (forza militare di polizia a competenza generale; compiti militari).

- 2[^] Tesi:ordinamento dell'Arma dei carabinieri (Comando Generale, organizzazione addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, reparti per esigenze specifiche); struttura logistica dell'Arma (la policy logistica, normativa di sicurezza, le caserme: proprietà, requisiti e gestione); la telematica nell'Arma; la banca dati delle Forze di Polizia.
- 3[^] Tesi:servizi d'istituto (classificazione dei servizi, norme per comandare il servizio, norme per l'esecuzione del servizio, servizi esterni, polizia di prossimità); registrazione del servizio (memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio e allegato A, modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni mobili, giornale di chiesuola); norme di comportamento operativo e di condotta (obblighi dell'Ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, obblighi dell'ufficiale ed agente di pubblica sicurezza).
- 4[^] Tesi:coordinamento delle Forze di Polizia; amministrazione della disciplina (le sanzioni disciplinari, competenze disciplinari, principi generali di amministrazione della disciplina militare; l'amministrazione della disciplina nell'Arma dei carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell'Arma; le sanzioni disciplinari di stato).

e) *Storia dell'Arma dei Carabinieri:*

- 1[^] Tesi:la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra.
- 2[^] Tesi:l'Arma nel Regno d'Italia; lo sviluppo dell'Arma; le prime missioni all'estero.
- 3[^] Tesi:l'Arma nella 1[^] guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare.
- 4[^] Tesi:l'Arma nella 2[^] guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del dopoguerra.
- 5[^] Tesi:il terrorismo e la contestazione; l'Arma proiettata verso il futuro.
- 6[^] Tesi: l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri.

4. **PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA**

- a) Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, viene sottoposto a un'iniziale prova scritta consistente in un test non inferiore a 60 domande a risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.
Il punteggio della prova scritta sarà calcolato attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla.
I candidati che conseguono nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sono ammessi a sostenere una successiva prova orale di della durata non inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.
- b) Ai candidati che superano entrambe le prove viene assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponde il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 13:
- per le lingue inglese e araba:
 - 1) da 29,50/30 a 30,00/30: 3,00 punti;
 - 2) da 27,00/30 a 29,00/00: 2,00 punti;
 - 3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,50 punti;
 - 4) da 21,00/30 a 23,75/30: 1,00 punti;
 - 5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,50 punti;
 - per le restanti lingue di cui all'Allegato G:
 - 1) da 29,00/30 a 30,00/30: 1,50 punti;
 - 2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,00 punti;
 - 3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50 punti;

4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25 punti.

Segue Allegato A

AVVERTENZE

Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti possono utilizzare le sinossi di tecnica professionale e di storia dell'Arma, consultabili accedendo alla sezione sinossi dell'area intranet del portale "Leonardo".

Valutazione dei titoli
(Articolo 8, comma 3, del bando)

Criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti

- a) **Diplomi di laurea:**
i diplomi di laurea cui è connessa attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 8, comma 3 del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 e successive modificazioni:
- punti 1,00/30 per i diplomi di laurea magistrale (LM);
 - fino a punti 1,50/30 per il voto conseguito nel diploma di laurea triennale (L) richiesto per la partecipazione al concorso;
- b) altri diplomi di laurea triennale o titolo equipollente: punti 0,50/30;
- c) conoscenza di una lingua straniera di cui all'Allegato G certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità:
- 1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 3,00/30 così ripartiti:
 - 3,00/30 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 - 2,00/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 - 1,00/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 - 0,50/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
 - 2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,50/30 così ripartiti:
 - 1,50/30 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 - 1,00/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 - 0,50/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
- Detti punteggi sono attribuiti a coloro che hanno dichiarato il possesso della certificazione, anche se hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all'articolo 12, per l'accertamento della conoscenza della stessa lingua. Ai candidati che risultano conoscitori certificati di più lingue può essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse;
- d) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al "Common European frame work of Reference for languages – CEFR", attestata dagli "Enti certificatori" riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
- 1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 3,00/30 così ripartiti:
 - 3,00/30 punti per un livello di conoscenza C2;
 - 2,00/30 punti per un livello di conoscenza C1;
 - 1,00/30 punti per un livello di conoscenza B2;
 - 0,50/30 punti per un livello di conoscenza B1;
 - 3) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,50/30 così ripartiti:
 - 1,50/30 punti per un livello di conoscenza C2;
 - 1,00/30 punti per un livello di conoscenza C1;
 - 0,50/30 punti per un livello di conoscenza B2.
- Detti punteggi sono attribuiti a coloro che hanno dichiarato il possesso della certificazione, anche se hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all'articolo 12, per l'accertamento della conoscenza della stessa lingua alla quale non saranno sottoposti. Ai candidati che risultano conoscitori certificati di più lingue può essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse;
- e) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
- certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 2,00 punti;
 - certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 1,00 punti;

- altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande: 0,20/30 punti;
- f) durata e qualità del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d'ufficio) massimo punti 6,00/30;
- g) eventuali altri titoli e benemerienze: massimo punti 1,00/30.

Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) è attribuito il punteggio esclusivamente al titolo più elevato.

Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for languages – CEFR, è attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di certificazione più elevato.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
<i>ESERCIZIO</i>	<i>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>PUNTEGGIO INCREMENTALE</i>
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 5' 00''	INIDONEO	
	Tempo compreso tra 5' 00'' e 4' 30''	IDONEO	0 punti
	tempo incrementale inferiore a 4'30''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 8 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 8 e 15 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 110	INIDONEO	
	altezza cm. 110	IDONEO	0 punti
PROVE FACOLTATIVE			
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti uguali o superiori a 16 tempo massimo 2' senza interruzioni		0,5 punti
SALTO IN ALTO	altezza cm. 130 un tentativo		0,5 punti

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
<i>ESERCIZIO</i>	<i>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>PUNTEGGIO INCREMENTALE</i>
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 6'00''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 6'00'' e 5'00''	IDONEO	0 punti
	tempo incrementale inferiore a 5'00''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 6 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 6 e 13 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 85	INIDONEO	
	altezza cm. 85	IDONEO	0 punti

PROVE FACOLTATIVE			
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti uguali o superiori a 14 tempo massimo 2' senza interruzioni		0,5 punti
SALTO IN ALTO	altezza cm. 100 un tentativo		0,5 punti

PROVE DI EFFICIENZA FISICA ULTRA 40^{enni}

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
<i>ESERCIZIO</i>	<i>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>PUNTEGGIO INCREMENTALE</i>
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 6' 00''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 6' 00'' e 5' 30''	IDONEO	0 punti
	tempo incrementale inferiore a 5'30''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 6 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 6 e 12 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 90	INIDONEO	
	altezza cm. 90	IDONEO	0 punti
PROVE FACOLTATIVE			
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti uguali o superiori a 12 tempo massimo 2' senza interruzioni		0,5 punti
SALTO IN ALTO	altezza cm. 100 un tentativo		0,5 punti

PROVE DI EFFICIENZA FISICA ULTRA 40^{enni}

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
PROVE OBBLIGATORIE			
<i>ESERCIZIO</i>	<i>PARAMETRI DI RIFERIMENTO</i>	<i>GIUDIZIO</i>	<i>PUNTEGGIO INCREMENTALE</i>
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 7'00''	INIDONEO	
	tempo compreso tra 7'00'' e 6'00''	IDONEO	0 punti
	tempo incrementale inferiore o uguale a 6'00''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 3 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 3 e 6 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	altezza inferiore a cm. 70	INIDONEO	
	altezza cm. 70	IDONEO	0 punti

PROVE FACOLTATIVE			
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti uguali o superiori a 6 tempo massimo 2' senza interruzioni		0,5 punti
SALTO IN ALTO	altezza cm. 80 un tentativo		0,5 punti

I concorrenti devono effettuare gli esercizi sopra indicati in sequenza.

I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi devono ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, portando al seguito ed esibendo, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che viene valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotta le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dell'effettuazione delle prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Allo stesso modo, i concorrenti, regolarmente presentatisi, che prima dell'inizio delle prove accusano un'indisposizione o si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, devono farlo immediatamente presente l'impedimento alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:

- al provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità delegata di cui all'articolo 9, comma 3;
- a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), prima dello svolgimento delle prove con apposito verbale.

Allegato D

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE

Cognome _____ nome _____,

nato a _____ (____), il _____,

residente a _____ (____), in via _____ n. _____,

n. iscrizione al SSN _____,

codice fiscale _____,

documento d'identità:

tipo _____, n. _____,

rilasciato in data _____, da _____.

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di buona salute e risulta:

NO SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

Note:

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate.

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Il medico

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro e firma)

NOTE:

- (1) barrare con una X la casella d'interesse;
- (2) depennare eventualmente le voci che non interessano.

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il candidato

_____, _____
(località) (data)

(firma)

ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE

1. Inglese
2. Albanese
3. Amarico
4. Arabo
5. Bulgaro
6. Ceco
7. Cinese
8. Croato
9. Coreano
10. Dari
11. Ebraico
12. Farsi
13. Francese
14. Giapponese
15. Greco
16. Hindi
17. Macedone
18. Norvegese
19. Olandese
20. Polacco
21. Portoghese
22. Mandarino
23. Rumeno
24. Russo
25. Serbo
26. Sloveno
27. Somalo
28. Spagnolo
29. Swahili
30. Svedese
31. Tedesco
32. Tigrino
33. Turco
34. Ungherese
35. Urdu-hindi